

LE SCADENZE DI AGOSTO 2020

AGOSTO

20 giovedì

Per il differimento dei versamenti di agosto, i versamenti scadenti tra l'1 ed il 20 agosto sono spostati tutti al 20

Termine entro il quale:

- ✿ le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla *legge n. 398/1991* devono *annotare le operazioni effettuate nel mese precedente*, nel registro di cui al D.M. 11 Febbraio 1997, opportunamente integrato;
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro dipendente* e assimilati corrisposti nel mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro autonomo* corrisposti nel mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute* trattenute sui compensi corrisposti per *attività sportive dilettantistiche* (compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi) nel mese precedente (ritenuta irpef del 23% cod. trib. 1040 e addizionale regionale irpef dello 1,23% cod. trib. 3802 ed addizionale comunale);
- ✿ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente* da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili (cod. tributo 6007);
- ✿ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il trimestre precedente* da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali (cod. tributo 6032);
- ✿ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il trimestre precedente* da parte delle *associazioni e società sportive* che hanno optato per l'applicazione della *legge n. 398/1991* (cod. tributo 6032);
- ✿ va effettuato il *versamento dei contributi Enpals* dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento dei contributi Inps* dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte il mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento dell'imposta sugli intrattenimenti* relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (cod. trib. 6728 - imposta sugli intrattenimenti);

- ✿ *le persone fisiche, titolari di partita iva, le società di persone e i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali* tenuti al *modello Unico 2020* che *hanno scelto di rateizzare* il pagamento delle imposte a partire dal 20 luglio, *devono versare la rata* di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- ✿ *Le persone fisiche titolari di partita iva e le persone fisiche socie di società di persone*, che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2020, e che non hanno ancora effettuato i relativi versamenti *possono versare, con la maggiorazione dello 0,4%*, in un'unica soluzione *o le prime due rate* delle imposte *irpef a titolo di saldo per l'anno 2019 e di 1° acconto per l'anno 2020*;
- ✿ *i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali*, tenuti al modello Unico 2020 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, e che non hanno ancora effettuato i relativi versamenti, *possono versare, con la maggiorazione dello 0,4%*, in un'unica soluzione *o le prime due rate* delle imposte *Ires a titolo di saldo per l'anno 2019 e Ires a titolo di 1° acconto per l'anno 2020*;
- ✿ *i soggetti Ires società di capitali*, con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione bilancio nei maggiori termini previsti per il 2020 (28 giugno 2020), *hanno scelto di rateizzare* il pagamento delle imposte a partire dal 31 luglio, *devono versare la rata* di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- ✿ *i soggetti iscritti alla Camera di Commercio (ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti* che non hanno ancora effettuato i relativi versamenti) possono versare *il diritto annuale con la maggiorazione dello 0,4%* (cod. tributo 3580 diritto camerale);
- ✿ va effettuato il versamento per la *regolarizzazione* dei *versamenti* d'imposta e *ritenute non effettuati* o effettuati in misura insufficiente *entro il 16 luglio* scorso usufruendo del ravvedimento "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza);

AGOSTO
25 martedì

Termine entro il quale:

- ✿ devono essere presentati gli *elenchi Intrastat* relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte

dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili (la presentazione può essere effettuata *esclusivamente in via telematica*).

AGOSTO

31 lunedì

(scadenza originariamente del 30 agosto che slitta a lunedì 31 agosto essendo il 30 domenica)

Termine entro il quale:

- ☀ i titolari di *contratti di locazione* devono versare l'imposta sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° Agosto;

AGOSTO

31 lunedì

Termine entro il quale:

- ☀ i datori di lavoro devono *presentare in via telematica il modello Uni-Emens* relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di luglio;
- ☀ gli *Enti non commerciali*, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la *dichiarazione di acquisti intracomunitari (modello Intra 12)* per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva;
- ☀ *Libro unico del lavoro* scadenza delle registrazioni relative al *mese precedente*;
- ☀ *I contribuenti non titolari di partita Iva* che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi *Unico 2020 il pagamento rateale* devono versare la rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- ☀ *i soggetti Ires società di capitali*, con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione bilancio nei maggiori termini previsti per il 2020 (28 giugno 2020), *possono versare, con la maggiorazione dello 0,4%, ires a titolo di saldo per l'anno 2019 e di 1° acconto per l'anno 2020*;
- ☀ *i soggetti Ires società di capitali*, con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione bilancio nei termini previsti per il 2020 (28 giugno 2020), *iscritti alla Camera di Commercio*, che non hanno ancora effettuato i relativi versamenti) possono versare *il diritto annuale con la maggiorazione dello 0,4%* (cod. tributo 3580 diritto camerale);